

Appello N. 3/2015

Regata Città di Valmadrera del 18/4/2015

Appello presentato da ITA 25230 contro ITA 25018

Regola 61.1. Informare il protestato: **61.1 (a) (4)** se dall'incidente derivano danni o lesioni che sono evidenti per le barche coinvolte nell'incidente medesimo, ed una di esse intende protestare, le prescrizioni di questa regola non le si applicano, ma essa dovrà adoperarsi per informare l'altra barca entro il tempo limite della regola 61.3.

61.2 Contenuto della protesta

Una protesta deve essere fatta in iscritto e deve identificare

- (a) il protestante e il protestato;
- (b) l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto;
- (c) ogni regola che il protestante ritenga sia stata violata; e
- (d) il nome del rappresentante della barca protestante.

Comunque, se il requisito (b) è rispettato, il requisito (a) può essere regolarizzato in qualsiasi momento prima dell'udienza, ed i requisiti (c) e (d) possono essere regolarizzati prima o durante l'udienza.

Estratto della decisione

Sull'Appello in data 25/04/2015 contrario alla decisione assunta dal Comitato delle Proteste nel corso dell'udienza del 18.04.2015 relativa all'incidente occorso nel corso della 1° prova tenutasi il 18/04/2015.

fatti

L'Appellante richiede alla Giuria d'appello di rivedere la decisione della Giuria di 1° grado in quanto *non ritenuta in linea con il regolamento di regata in vigore*.

Le contestazioni dell'appellante riguardano le procedure seguite, in quanto nel modulo di protesta:

"1) non è identificato il luogo in cui è avvenuto l'incidente e lo stesso è descritto in modo contraddittorio. Infatti il protestante dichiara di essere stato tamponato come da grafico, ma ancora prima che gli venga contestata alcuna manovra, dichiara "nota bene non vi è stato cambio di mure durante la manovra e durante la collisione, la manovra era comunque terminata".

2) Il modulo di protesta, fra le altre irregolarità, non menziona danni gravi o lesioni all'equipaggio."

Contesta inoltre i seguenti fatti:

"Il CDP inizialmente ritiene la protesta presentata da ITA 25018 non valida per difetto di forma, successivamente alle affermazioni della barca protestante, rappresentata dal timoniere ..., che la propria imbarcazione avrebbe subito danni gravi e lesioni ad un membro dell'equipaggio, decide di proseguire l'udienza.

A mio parere il CDP, secondo quanto prescritto dalla regola 63.5, avrebbe dovuto aprire una nuova protesta a norma della regola 60.3 a 1 dopo aver verificato la presenza di danni gravi o lesioni fisiche conseguenti all'incidente. Preciso che durante l'udienza ho più volte richiesto al CDP di verificare la presenza di danni e il

punto di contatto fra le barche rilevabile dalla presenza inconfutabile di tracce di vernice rossa lasciate dalla mia barca (vedi foto allegate)”

Osservazioni del CdP

Dalle osservazioni formulate dal CdP risulta:

“Come ben documentato dal ricorrente ITA25230, in sede di valutazione della validità della protesta, dopo tutte le verifiche del caso, il CdP ha fatto presente alle parti, e in modo particolare al protestante ITA25018, che sebbene sostanzialmente corretta, l’incompletezza formale del modulo di protesta poneva le basi per una definizione di protesta invalida. A seguito di ciò il protestante ITA25018 ci informava che per la concitazione generata dall’abbordo, non era riuscito a formulare correttamente le frasi di rito ma che comunque era chiara la sua intenzione di protestare. Ci comunicava inoltre di aver subito un danno rilevante in più punti della parte sinistra della barca (giardinetto) e che un membro dell’equipaggio aveva avuto un leggero trauma da caduta. Il fatto è stato confermato sia dal protestato ITA25230, che ammetteva un segno sulla sua prua ed inoltre di aver gridato lui “ti Protesto” senza poi provvedere a farlo, sia da un membro del CdR presente in zona per il rilevamento dei tempi al passaggio in boa, il quale pur non avendo visto lo svolgersi dei fatti, ha chiaramente udito il forte colpo e le grida concitate successive.

Considerato quanto sopra, il CdP , in osservanza della regola 61.1(4), decideva di accettare comunque come valida la protesta e continuare pertanto l’udienza.”

I fatti accertati, le conclusioni e la decisione del CdP sono le seguenti:

*“ le condizioni meteomarine erano di assoluta tranquillità.
le barche alle tre lunghezze erano entrambe sulle stesse mura (dritta), con ITA25018 davanti e libera dalla prua di ITA25230.*

Pertanto, indipendentemente da quanto accaduto successivamente, non c’erano ragioni plausibili che impedissero al protestato ITA25230 di evitare il contatto.

Per questa ragione il CdP, dopo attenta valutazione, ha deciso la squalifica di ITA 25230 per la regola 14.”

controdeduzioni della barca appellata

L’appellato, nelle proprie considerazioni sull’appello, afferma di aver issato la bandiera rossa subito dopo l’incidente e di aver informato il protestato, senza specificare dove e quando.

Decisione della GdA e sue motivazioni

Dall’esame della documentazione disponibile e in base alle dichiarazioni delle parti coinvolte si deduce che:

- Nel modulo di protesta di ITA 25018 si dichiara che l’incidente sarebbe avvenuto in prossimità della boa di bolina nel corso della seconda bolina.
- Dallo stesso modulo di protesta non risulta che sia stata esposta la bandiera rossa né che sia stato gridato “protesto” né che siano stati denunciati danni o lesioni.
- Nel modulo di protesta non si fa riferimento a nessuna regola infranta da parte del protestato.
- Da nessuno dei documenti presentati, né nel corso delle verifiche di validità della protesta, risulta che il protestato sia stato informato dal protestante della sua intenzione di protestare, entro il tempo limite per le proteste.
- Né prima, né nel corso della discussione della protesta è stata accertata la regola che il protestante ritiene sia stata violata.

- Nel corso di tutta l'udienza, il CdP non ha accertato la violazione di regole eventualmente infrante, limitandosi alla penalizzazione per infrazione della RRS 14. Sia nell'accertamento dei fatti che nelle conclusioni manca qualsiasi riferimento alla regola la cui infrazione avrebbe avuto, come conseguenza, il contatto con danni. L'applicazione della regola 14, senza stabilire che il contatto è conseguente all'infrazione di una regola e di quale regola trattasi, è totalmente privo di significato.
- Il CdP non ha presentato una propria protesta sulla base di una protesta invalida dove è venuto a conoscenza di un incidente che avrebbe potuto provocare lesioni o danni gravi (Regola 60.3(a) (1))

Sulla base delle considerazioni precedenti questa Giuria d'Appello stabilisce che:

- 1) La protesta identifica tempo e luogo dell'incidente
- 2) Poiché dall'incidente sono derivati danni evidenti, in base alla Regola 61.1(a)(4) non era fatto obbligo al protestante gridare "protesto" ed esporre in maniera visibile una bandiera rossa, alla prima ragionevole occasione per entrambe. Ma rimaneva sua responsabilità "adoperarsi per informare l'altra barca entro il tempo limite per le proteste"
- 3) La regola violata non è stata scritta sul modulo di protesta né prima né durante l'udienza (regola 61.2(c))

P.Q.M

Questa Giuria d'Appello considera la protesta invalida, in base alle regole 63.5 e 71.2 RRS, per il mancato rispetto delle Regole 61.1(a)(4) e 61.2, accoglie pertanto l'appello di ITA 25230 e riforma la decisione della Giuria di Primo grado stabilendo l'annullamento della squalifica di ITA 25230 dalla prima prova della Regata Città di Valmadrera del 18/04/2015 stabilendo che ITA 25230 venga reinserita nella sua posizione d'arrivo.

Così deciso a Genova il 25 luglio 2015

Il Presidente della Giuria d'Appello

Eugenio Torre